



COMUNE DI ROMALLO  
PROVINCIA DI TRENTO  
Via A. Bertolini 11  
Cod. fiscale 83005530221  
Tel/Fax 0463/432137  
Email: [c.romallo@comuni.infotn.it](mailto:c.romallo@comuni.infotn.it)

CAT 9.2

ROMALLO, 14.02.2013

PROT. 473/13

## ORDINANZA

*Chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale tratto di Via G. Pancheri interessato dai lavori di effettuazione scavi per posa cavi telefonici sotterranei.*

## IL SINDACO

Vista la domanda presentata in data odierna della Ditta Sensi Srl, con sede in Trento - esecutrice dei lavori di cui all'oggetto per conto di Telecom Italia SPA;

Vista la richiesta presentata dalla stessa Telecom Italia SPA prot. 86341 del 13.11.2012 - con la quale si richiedeva l'autorizzazione per l'effettuazione di uno scavo di circa 30 ml. per la posa di cavo telefonico sotterraneo su Piazza Agosti/laterale Via G. Pancheri;

Visto il Nulla Osta all'esecuzione dei lavori di data 03.12.2012 prot. 2993, con il quale il Comune di Romallo ha autorizzato l'effettuazione dei lavori di cui in premessa;

Al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori previsti, scongiurando nel contempo ogni pericolo diretto ed indiretto a pedoni e veicoli transitanti nei paraggi;

Visto l'art. 7 del nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 delle norme sulla circolazione stradale, così come modificato dal D.Lgs. 360/1993;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.REG n. 3/I del 01.02.2005;

## ORDINA

La chiusura a tutto il traffico veicolare e pedonale della p.f. 1833 in Romallo (Via G.Pancheri) - nel tratto compreso tra la p.ed 90 e la p.ed. 89;

La presente Ordinanza avrà effetto a partire dalle ore 08,30 di LUNEDI' 18.02.2013, fino alle ore 18,00 circa di martedì 19.02.2013 (durata prevista per l'ultimazione dei lavori) e comunque per tutto il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori stessi.

I proprietari finitimi potranno servirsi degli accessi alle proprie abitazioni in alternativa dalla strada Cros, ovvero dal sentiero p.f. 1832 (Casa Neuwirth);

Sarà cura del Concessionario posizionare l'apposita segnaletica stradale in loco.

Ai contravventori saranno irrogate le sanzioni previste dalla normativa vigente, come specificatamente previste dall'art. 7 del D.Lgs 285/1992 e ss.mm.

Il presente provvedimento viene inviato anche alla locale Stazione Carabinieri ed alla Polizia Locale Alta Val di Non.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. B), della L. 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



IL SINDACO  
*Ing. Silyano Dominici*